Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI **Roma — Sabato, 13 giugno 1925** **Numero 136**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno. *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 805, concernente il quantitativo massimo dei semi oleosi e dei dischi e fette di palma dum da ammettere annualmente alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno corrente, n. 132, per inesattezza della copia trasmessa, là dove sono riportati gli estremi della registrazione della Corte dei conti, è stata indicata la registrazione « con riserva », mentre l'Ecc.ma Corte ebbe a registrare tale atto nella via ordinaria come risulta dall'originale decreto e come qui si rettifica.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fiera campionaria dei prodotti dell'industria siciliana in Palermo e Mostra zootecnica in Teano.

Con decreto di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno detto anno al registro n. 7, finanze, foglio n. 378, il comune di Palermo è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Fiera campionaria dei prodotti dell'industria siciliana che avrà luogo in quella città dal 31 maggio al 14 giugno corrente anno.

Con decreto di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno detto anno, al registro n. 7, finanze, foglio n. 379, il comune di Teano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, una Mostra zootecnica con premi, in occasione della Fiera di S. Antonio che avrà luogo in quella città dal 1° al 13 giugno corrente anno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1105.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 837.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Nei residui del bilancio del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 50. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Maggiori assegnazioni:

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario, ecc.	L. 1,315,000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	» 1,678,000
Cap. n. 7. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione, ecc.	» 985,000
Cap. n. 9. — Spese di medicinali e per visite medico fiscali	» 50,000
Cap. n. 11. — Sussidi al personale di ruolo, ecc.	» 25,000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	» 1,375,000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, ecc.	» 277,000
Cap. n. 34. — Indennità al personale che presta servizio, ecc.	» 118,000
Cap. n. 35. — Spese di mantenimento di carrozze postali, ecc.	» 52,000
Cap. n. 37. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta, ecc.	» 107,000
Cap. n. 40. — Materiali ed utensili per il servizio della posta, ecc.	» 785,000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi	» 70,000
Cap. n. 51. — Indennità per servizio in tempo di notte, ecc.	» 300,000
Cap. n. 53. — Spese di esercizio tecnico e di manutenzione, ecc.	» 80,000
Cap. n. 54. — Spese di esercizio tecnico e di manutenzione, ecc.	» 190,000
Cap. n. 63. — Spese per la manutenzione di cordoni, ecc.	» 161,000
Cap. n. 72. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	» 180,000
Cap. n. 76. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc.	» 90,000
Cap. n. 77. — Mantenimento, restauro, adattamento, ecc.	» 134,000
Cap. n. 81-VII. — Ispezioni e missioni nell'interesse ecc.	» 12,000
Cap. n. 81-X. — Spese casuali	» 15,000
Cap. n. 89. — Corresponsione agli impiegati addetti, ecc.	» 47,000
Cap. n. 93. — Lavori da eseguirsi a richiesta di Comuni, ecc.	» 42,860
Cap. n. 101-V. — Assegnazione per corrispondere al personale, ecc.	» 1,100,000

Cap. n. 101-VI (nuovo). — **Spese dipendenti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917,** n. 1788, relativo ai compensi e indennizzi, in dipendenza della gestione di appalti e di forniture	L. 30,350
Cap. n. 101-VII (nuovo). — Assegnazione straordinaria per corrispondere alla Compagnia Italcable, il premio stabilito dall'art. 28 della convenzione 5 febbraio 1923, per l'anticipato inizio del servizio del cavo con le isole Azzorre, per le comunicazioni telegrafiche fra l'Italia e l'America del Nord	» 157,500
Totale della maggiori assegnazioni	L. 9,976,710

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc.	L. 300,000
Cap n. 2. — Avventizi e loro assimilati, ecc.	» 500,000
Cap. n. 29 (modificata la denominazione). — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori, e spese per servizi straordinari	» 1,230,350
Cap. n. 37. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ecc.	» 70,000
Cap. n. 41. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze, ecc.	» 400,000
Cap. n. 57. — Rimborso per lo scambio con l'estero, ecc.	» 157,500
Cap. n. 75. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	» 130,000
Cap. n. 86. — Indennità temporanea mensile, ecc.	» 2,600,000
Cap. n. 98. — Corresponsione alla Cassa depositi, ecc.	» 745,000
Cap. n. 102-XIV. — Compensi per le costruzioni navali, ecc.	» 27,000
Cap. n. 107. — Rimborso ai Comuni e agli altri Enti, ecc.	» 42,860
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 6,202,710

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

TABELLA *B.*

Variazioni in conto residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 143 (aggiunto) — Spese di ufficio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	L. 32,000

In diminuzione:

Cap. n. 17. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie, ecc.	L. 32,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1106.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 838.

46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 24 maggio 1925, sul decreto che autorizza una 46ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato la concessione di un contributo di L. 150,000 nelle spese per il giro artistico all'estero dell'orchestra dell'Augusteo.

Poichè a tale spesa può, solo in parte, provvedersi con i fondi già inscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il Consiglio dei Ministri ha stabilito di prelevare L. 90,000 dal fondo di riserva delle spese impreviste per aumentare, del supplemento necessario, gli stanziamenti fatti in detta previsione.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza tale prelevamento e l'inscrizione della somma relativa al capitolo n. 56 del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario corrente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 10,936,557, rimane disponibile la somma di L. 4,063,443;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 46ª prelevazione nella somma di L. 90,000 da assegnare in aumento del capitolo n. 56: « Congressi, conferenze, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 51. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1107.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, n. 840.

Esecuzione dell'Accordo italo-austriaco del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª, parte X, del Trattato di San Germano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-austriaco del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di San Germano.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 60. — GRANATA.

Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4° dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di San Germano.

Il Governo italiano ed il Governo federale d'Austria,

riconosciuta la necessità di un accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di San Germano,

tenute presenti la disposizione ricordata e la comunicazione fatta al sig. Gustavo Ador della nomina dell'arbitro ivi previsto in persona del dott. Agostino Soldati, giudice del Tribunale federale svizzero di Losanna e presidente del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici,

Il Governo federale d'Austria:

il signor dott. Carlo Schoenberger, consigliere ministeriale, i quali dopo aver comunicato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'arbitro si pronunzierà sui reclami che, secondo il § 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di San Germano, sono di sua competenza e deciderà in ordine di tali reclami tutte le questioni di fatto e di diritto.

Art. 2.

Circa la lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause si applicheranno le norme del regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Art. 3.

Anche rispetto al luogo delle udienze troveranno applicazione le disposizioni del detto regolamento.

Art. 4.

L'arbitro terrà il suo ufficio in Roma nel locale dei Tribunali arbitrali misti e si varrà del personale di segreteria addetto a questi, salvo eventuali integrazioni da determinarsi dallo stesso arbitro.

Art. 5.

Le decisioni dell'arbitro saranno esecutive senz'uopo dell'adempimento di alcuna formalità, salvo quella della notifica secondo le norme da stabilirsi dall'arbitro stesso, e contro di esse non sarà ammesso reclamo in alcuna sede nè per alcun motivo.

Art. 6.

All'esecuzione delle decisioni si procederà nel seguente modo:

Il Governo austriaco accrediterà così l'importo che sarà assegnato all'attore come gli accessori sul conto unico istituito fra i due Uffici di verifica e compensazione in conformità all'Accordo 13 dicembre 1924 intervenuto fra il Governo italiano e il Governo austriaco;

al pagamento delle somme stesse si provvederà con prelievo dal ricavo della liquidazione dei beni ex nemici secondo le norme che saranno emanate dal Governo italiano.

Art. 7.

La procedura del giudizio avanti l'arbitro sarà determinata dall'arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento.

Art. 8.

L'onorario dell'arbitro e le spese generali saranno a carico degli Stati interessati, e si ripartiranno fra essi nella proporzione concordata rispetto all'onorario del presidente del Tribunale arbitrale misto.

Art. 9.

I reclami degli interessati saranno presentati all'arbitro per il tramite del Governo italiano entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore nel giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano e in doppio originale tedesco.

Roma, addì 14 febbraio 1925.

GUIDO JUNG.
K. SCHÖNBERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

Numero di pubblicazione **1108**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 maggio 1925, n. **841**.
Esecuzione dell'Accordo italo-germanico del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª, parte X, del Trattato di Versailles.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-germanico del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versailles.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1925. Atti del Governo, registro 237, foglio 61. — GRANATA.

Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versailles.

Il Governo italiano ed il Governo germanico,

Riconosciuta la necessità di un accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versailles,

Tenute presenti la disposizione ricordata e la comunicazione fatta dal signor Gustavo Ador della nomina dell'arbitro ivi prevista in persona del dott. Agostino Soldati, giudice del Tribunale federale svizzero di Losanna e presidente del Tribunale arbitrale misto italo-germanico,

Hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici,

Il Governo germanico:

il sig. dott. Lorenz Krapp, consigliere segreto di giustizia, agente del Governo germanico presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico,

i quali dopo aver comunicato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'arbitro si pronuncierà sui reclami che, secondo il § 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versailles, sono di sua competenza e deciderà in ordine a tali reclami tutte le questioni di fatto e diritto.

Art. 2.

Circa la lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause si applicheranno le norme del regolamento di procedura del Tribunale misto italo-germanico.

Art. 3.

Anche rispetto al luogo delle udienze troveranno applicazione le disposizioni del detto regolamento.

Art. 4.

L'arbitro terrà il suo ufficio in Roma nei locali dei Tribunali arbitrali misti e si varrà del personale di segreteria addetto a questi, salvo eventuali integrazioni da determinarsi dallo stesso arbitro.

Art. 5.

Le decisioni dell'arbitro saranno esecutive senz'uopo dell'adempimento di alcuna formalità, salvo quella della notifica secondo le norme da stabilirsi dall'arbitro stesso, e contro di esse non sarà ammesso reclamo in alcuna sede nè per alcun motivo.

Art. 6.

All'esecuzione delle decisioni si procederà nel seguente modo:

il Governo germanico accrediterà così l'importo che sarà assegnato all'attore come gli accessori sul conto relativo all'articolo 297 del Trattato in conformità all'Accordo 10 luglio 1924 intervenuto fra il Governo italiano e il Governo germanico;

al pagamento delle somme stesse si provvederà col prelievo dal ricavo della liquidazione dei beni ex nemici secondo le norme che saranno emanate dal Governo italiano.

Art. 7.

La procedura del giudizio avanti l'arbitro sarà determinata dall'arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento.

Art. 8.

L'onorario dell'arbitro e le spese generali saranno a carico degli Stati interessati, e si ripartiranno fra essi nella proporzione concordata rispetto all'onorario del presidente del Tribunale arbitrale misto.

Art. 9.

I reclami degli interessati saranno presentati all'arbitro per il tramite del Governo italiano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente Accordo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore nel giorno in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il provvedimento legislativo che l'approva.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano e in doppio originale tedesco.

Roma, addì 14 febbraio 1925.

GUIDO JUNG.
L. KRAPP.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI

Numero di pubblicazione **1109.**

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 814.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche urbane piacentine.

N. 814. R. decreto 14 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie elettriche urbane piacentine.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

Numero di pubblicazione **1110.**

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 816.

Facoltà al Consorzio irriguo Torre dei Negri e Costa dei Nobili, in Corteolona (Pavia), a riscuotere i contributi dei soci nelle forme fiscali.

N. 816. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, al Consorzio irriguo Torre dei Negri e Costa dei Nobili, in Corteolona (Pavia), viene concessa la facoltà di riscuotere i contributi dei soci, con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1111.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 815.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Funivia Savona-San Giuseppe.

N. 815. R. decreto 14 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Funivia Savona-San Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1112.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 817.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Castellammare di Stabia-Sorrento.

N. 817. R. decreto 14 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Castellammare di Stabia-Sorrento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alal Corte dei conti, addì 6 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1113.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 825.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Pier Luigi Siccardi » presso la Regia università di Milano.

N. 825. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche allo statuto della Fondazione « Pier Luigi Siccardi » presso la Regia università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1114.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 826.

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Luigi Mangiagalli » presso la Regia università di Milano.

N. 826. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione vengono apportate modifiche allo statuto della Fondazione « Luigi Mangiagalli » presso la Regia università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1115.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 827.

Approvazione del nuovo statuto del lascito « Lassi » in Perugia.

N. 827. R. decreto 7 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del lascito « Lassi » in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1925.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925.

Nomina di agenti di cambio per la Borsa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge suddetto il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo 1925 e 28 aprile 1925, coi quali furono nominati il primo e secondo terzo degli agenti di cambio di Milano;

Viste le proposte del Sindacato di Borsa di Milano;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Milano: Groppetti Carlo (Società), Klein-Cominotti Edoardo (Società), Mapelli Emilio (Società), Ramella Alberto (Società), Aletti Arturo, Bacigalupi Piero, Bello Mario, Boffa Azeglio, Wis Catone, Campisi Cirino, Canepa Giovanni-Cesare, Crivelli Giuseppe, Moizzi Ernesto, Perotti Piero, Tononi Realdo, Veronelli Paolo, Vitale Giorgio-Mario, Comi Ambrogio, Griffa Cesare, Nocera Giovanni.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — NAVA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Caivano (Napoli) e di Dolceacqua (Imperia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caivano, in provincia di Napoli.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Caivano, sorta dalle elezioni del 1920, ha svolto, sin dall'insediamento, un'azione irregolare e faziosa, persistendovi nonostante le diffide dell'autorità politica locale.

Tale situazione, oltre a condurre la civica azienda ad uno stato di rilevante disordine, come è stato rilevato da recenti accertamenti, ha determinato nella popolazione, accentuando i contrasti e la tensione fra i partiti locali, un vivo fermento che minaccia di degenerare in gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo con adeguati mezzi al disordine dell'Ente, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caivano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Benedetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Dolceacqua, in provincia di Imperia.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Dolceacqua ha svolto un'azione irregolare e partigiana che ha determinato fra la popolazione un vivo fermento, il quale ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni contro gli amministratori, e minaccia di provocare più gravi perturbamenti.

L'Amministrazione stessa trovasi, d'altro canto, nell'impossibilità di funzionare regolarmente, giacchè, mentre sei consiglieri sui quindici assegnati al Comune hanno rassegnato le dimissioni, di altri due è stata promossa la decadenza dalla carica perchè abitualmente assenti dalle sedute.

In tali condizioni, e tenuto conto che, per le accennate anormali condizioni dello spirito pubblico, neppure sarebbe possibile far luogo alla convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; e a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Dolceacqua, in provincia di Imperia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Perrino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 5 giugno 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Vigo Cadore.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il R. decreto 15 febbraio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Vigo Cadore;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, che ha assunto il suo ufficio in data 6 marzo 1925, non ha potuto completare il riordinamento dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito i comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vigo Cadore è prorogato di mesi tre a decorrere dal 6 corrente mese.

Belluno, addì 5 giugno 1925.

p. *Il Prefetto*: PIZZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2a *pubblicazione*) Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 779 — Data della ricevuta: 24 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donna Vincenza fu Pietro — Titoli del debito pubblico: 2 certificati d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 2260 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione di nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Chiusura delle contabilità delle spese per l'esercizio 1924-25.

Per opportuna norma degli uffici provinciali ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni agli uffici interessati, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità, per l'esercizio 1924-25 raccomandandone l'osservanza.

I.

Le Delegazioni del tesoro entro il 5 luglio 1925 dovranno comunicare:

a) alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali ed a quella del Commissariato di aeronautica, mediante la nota modello 100 *T*, redatta in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti inestinti al 30 giugno 1925 L'elenco deve essere unico per ciascuna Ragioneria centrale, eccetto per questo Ministero pel quale le esigenze d'ufficio richiedono che si compilino elenchi distinti pei gruppi di capitoli che saranno indicati con apposita circolare;

b) alle stesse Ragionerie delle Amministrazioni centrali, compresa quella del Ministero delle comunicazioni (poste e telegrafi), tenute presenti le avvertenze di cui alla lettera precedente, mediante nota mod. 100 *T*, in duplice esemplare, l'elenco dei mandati diretti colpiti da perenzione biennale e, mediante altra nota mod. 100 *T*, pure in duplice esemplare, l'elenco dei mandati d'anticipazione interamente inestinti al 30 giugno 1925, allegando a tali elenchi i mandati nei medesimi descritti. Qualora non si rinvenisse qualcuno dei mandati da accludere, si unirà in suo luogo una speciale nota modello 100 *T*, portante la indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Delegazione del tesoro.

Allo scopo di evitare l'inconveniente verificatosi in passato che numerosi mandati di anticipazione emessi dal Ministero delle comunicazioni (poste e telegrafi) dovettero essere annullati perchè le Delegazioni del tesoro non li contabilizzarono entro l'esercizio, benchè fossero stati estinti e versati in tempo utile dalle Direzioni provinciali delle poste, si raccomanda vivamente alle Delegazioni medesime di passare in contabilità, nei modi stabiliti dall'art. 608 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro, i versamenti prodotti, nei termini ivi contemplati, dalle Direzioni postali e comprendenti i mandati di anticipazione. Tale disposizione deve essere tanto più osservata in occasione della chiusura dell'esercizio in corso in quanto, con il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, è stato dato, con effetto dal 1° luglio prossimo, un nuovo ordinamento all'Amministrazione postale e telegrafica;

c) alle Intendenze aventi il servizio compartimentale del lotto, mediante la nota mod. 100 *T*, redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio d'imminente chiusura e inestinti al 30 giugno 1925, nonchè, mediante altra nota mod. 100 *T*, in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto, inestinti e da annullare perchè perenti allegando a tale elenco gli ordini nel medesimo descritti;

d) alla Corte dei conti (Divisione IV - Spese fisse; Divisione VII - Debito vitalizio) direttamente, gli elenchi mod. 63 C. G. in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio delle rate o quote di rate di spese fisse e di pensioni cadute in perenzione od in prescrizione al 30 giugno 1925, distinguendole secondo l'esercizio finanziario cui si riferiscono e tenendo presente la disposizione dell'art. 36 del R decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Detti elenchi saranno riassunti in un prospetto contenente il numero e la denominazione dei singoli capitoli coi totali rispettivi (art. 452 nuovo regolamento contabilità generale);

e) agli intendenti di finanza ed agli altri funzionari delegati della Provincia l'elenco, in doppio esemplare, dei mandati a disposizione in tutto o in parte insoluti, con uniti i mandati medesimi, sommati nella parte interna e muniti di visto (art. 617 istruzioni tesoro);

f) agli stessi uffici indicati alla lettera precedente, l'elenco in doppio esemplare dei buoni su mandati a disposizione stati trasportati dall'esercizio 1923-24 e inestinti al 30 giugno 1925, con allegati i buoni medesimi.

Per i mandati diretti, i buoni su mandati a disposizione e gli ordini del lotto, estinti dagli agenti pagatori prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello di emissione, ma versati successivamente e quindi non portati in uscita in tempo utile, saranno compilati separati elenchi in doppio esemplare (note mod. 100 *T* per i mandati diretti e ordini del lotto, elenchi mod 32-*bis* C. G per i buoni su mandati a disposizione) con speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento, per modo che anche di essi possa farsi il trasporto al nuovo esercizio (circolari di questo Ministero - Ragioneria generale - Divisione II - 8 aprile 1921, n. 4488 e 16 settembre 1921, n. 8354; normali nn. 23 e 64 *Bollettino tesoro* per l'anno 1921).

NB. — I mandati a disposizione e di anticipazione emessi da qualunque Ministero per spese dipendenti da terremoti, ai termini dell'art. 28 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, ed i mandati di anticipazione emessi per qualunque servizio di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 8 febbraio 1923. n. 422, anzichè essere annullati e ridotti come è prescritto, dovranno essere trasportati, *qualora ciò sia richiesto dai funzionari delegati*, per l'intera somma, se inestinti, e per la parte inerogata, se parzialmente pagati, all'esercizio prossimo *purchè tanto gli uni che gli altri siano stati emessi nell'esercizio d'imminente chiusura.*

La contabilità del corrente mese di giugno, per quanto riguarda i predetti mandati di anticipazione pagati parzialmente nell'esercizio di prossima chiusura e da trasportare all'esercizio 1925-26 per la parte inerogata, deve essere documentata con estratto dei mandati stessi, nel quale, oltre le caratteristiche del mandato (capitolo, numero, importo) deve essere dichiarato, in tutte lettere, l'importo pagato nello scorso esercizio, importo per il quale il mandato resta definitivamente contabilizzato.

Tale estratto dovrà essere firmato dal capo della Sezione della tesoreria, dal titolare della Delegazione e dall'ufficiale delegato, il quale dovrà confermare, sotto la propria responsabilità, la somma da lui prelevata pari a quella per la quale il mandato è prodotto in contabilità.

Per i mandati di anticipazione surriferiti, dovranno essere compilate apposite note mod. 100 *T*, nelle quali saranno tenute distinte le somme pagate nell'esercizio corrente da quelle da trasportare al nuovo esercizio.

I mandati a disposizione — che resteranno, come sopra si è detto, presso le Delegazioni — saranno chiusi per accertare l'importo dei buoni emessi nell'esercizio in corso, nonchè l'importo del fondo rimasto a disposizione al 30 corrente. Anche per questi mandati saranno compilati ed inviati agli ufficiali delegati appositi elenchi dimostrativi, delle somme su di essi disposte nell'esercizio di imminento chiusura, e del fondo rimasto a disposizione.

Per quanto riguarda i mandati a disposizione e di anticipazione relativi a spese dipendenti da terremoti e quelli attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici emessi nei precedenti esercizi e già trasportati a quello corrente si dovranno osservare le seguenti norme:

I mandati a disposizione dovranno essere chiusi ed inviati, nei modi di regola, ai funzionari delegati per il visto di concordanza ed il successivo inoltro alla competente Ragioneria centrale. Coi mandati dovranno essere trasmessi i buoni perenti.

I mandati d'anticipazione:

a) se insoluti, dovranno essere descritti in apposite note modello 100 *T* e rimessi direttamente per l'annullamento, alla competente Ragioneria centrale;

b) se parzialmente estinti, dovranno essere prodotti nella contabilità del corrente mese, nei modi prescritti per i mandati da ridurre, per la somma effettivamente pagata in questo esercizio.

II.

Gli ufficiali delegati a trarre buoni su mandati a disposizione (Prefetti, intendenti di finanza, provveditori agli studi, ingegneri capi del Genio civile, ecc.), dovranno inviare entro il 10 luglio 1925 alle *Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali*:

a) l'elenco dei buoni inestinti al 30 giugno 1925, da trasportare all'esercizio 1925-26 compilato in duplice esemplare sul modello 32 *bis* C. G.; e l'elenco, pure in in doppio esemplare, modello 32 *bis* C. G., dei buoni pagati prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello d'emissione, ma versati posteriormente e quindi non portati in uscita in tempo utile, i quali ultimi buoni dovranno anche fare imputazione al nuovo esercizio (normale 64 predetta);

b) l'elenco dei buoni perenti al 30 giugno 1925 (paragr. I, lettera *f*), compilato pure in duplice esemplare, sul modello 32 *bis* C. G.

Qualora non vi siano nè buoni da trasportare nè buoni perenti, basterà un unico modello 32 *bis* C. G. in duplice esemplare con dichiarazione negativa;

c) i mandati a disposizione ricevuti dalle Delegazioni del tesoro (paragr I, lettera *e*), che devono essere annullati o ridotti, muniti della dichiarazione di concordanza con le proprie scritture e con allegati i buoni perenti annullati in conformità degli articoli 184 e 622 delle Istruzioni sul servizio del tesoro.

I suddetti elenchi e mandati saranno uniti ai rendiconti modello 27 C G riguardanti il corrente mese di giugno, sul modello prescritto dalla circolare 31 maggio 1916, n 4828.

Per questo Ministero i rendiconti del mese di giugno si compileranno in duplice esemplare, e mentre di essi l'esemplare completo con i documenti giustificativi seguirà l'abituale corso, l'altro esemplare, limitato alla parte esterna, sarà spedito direttamente con allegati gli elenchi, i mandati ed i buoni di cui sopra, alle rispettive Ragionerie (Ragioneria della Direzione generale delle pensioni di guerra (Palazzo Braschi) pei capitoli del relativo gruppo; Ragioneria centrale del Ministero per tutti gli altri capitoli).

III.

Per quanto riguarda i mandati di anticipazione si richiama l'attenzione dei funzionari delegati sulla disposizione dell'art 61 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Detto articolo dà facoltà ai funzionari delegati di trattenere le somme in contanti rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio, per erogarle, non oltre il 30 settembre successivo, per il pagamento di spese residue riferibili all'esercizio scaduto: tale facoltà va, bene inteso, contenuta nei limiti delle somme strettamente occorrenti.

Per i pagamenti suddetti sarà presentato un rendiconto suppletivo entro il 10 ottobre 1925, ai sensi dell'art. 333 del nuovo regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

A proposito dei rendiconti su mandati di anticipazione, si avverte che per questo Ministero dovrà, come di consueto, essere compilato e trasmesso direttamente alla Ragioneria centrale un secondo esemplare dei rendiconti di giugno limitato alla parte esterna, nel quale dovranno indicarsi, in nota, le caratteristiche dei singoli mandati che al 30 giugno risulteranno in tutto o in parte non riscossi, la somma da annullare o l'importo da ridursi per ciascuno dei titoli stessi, l'importo delle somme trattenute e gli estremi delle quietanze di tesoreria per le somme non trattenute e versate.

IV.

Le Intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali entro il mese di luglio dovranno inviare in doppio esemplare *alle Ragionerie delle rispettive Amministrazioni centrali*, gli elenchi mod. 62 C. G. delle spese variabili obbligatorie e d'ordine inestinte al 30 giugno 1925. (Per questo Ministero, e limitatamente ai residui di competenza all'esercizio scaduto, produrranno pure, come di consueto, le distinte mod. *B* in unico esemplare).

Quelle partite che per circostanze eventuali non potranno inscriversi negli elenchi principali inviati entro il mese di luglio, dovranno formare oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà protrarsi fino al termine massimo del 15 agosto, trascorso il quale non potranno assolutamente spedirsi ulteriori elenchi suppletivi.

Si raccomanda vivamente l'osservanza del suindicato termine, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano con la maggiore sollecitudine possibile gli elementi che loro occorrono per la compilazione del rendiconto generale consuntivo.

Giova infine rammentare che con la chiusura del corrente esercizio deve essere applicata ai residui passivi della parte ordinaria la perenzione amministrativa stabilita dall'art. 36, secondo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

V.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura delle contabilità dei pagamenti, si raccomanda alle Delegazioni del tesoro di rispondere sollecitamente ai rilievi relativi alla contabilità dei titoli estinti e specialmente degli ordini di spese fisse (stipendi, pensioni, ecc.) tanto riguardanti l'azienda dello Stato, quanto quella del Fondo per il culto.

VI.

Si ricordano, inoltre, alle Delegazioni del tesoro le disposizioni date con la normale 58 del *Bollettino del tesoro* 1900 (pag. 301) circa il divieto di mantenere in corso i mandati di anticipazione, come pure i mandati diretti trasportati dall'esercizio 1923-24 a quello che ora si compie, salve le eccezioni di cui al paragrafo I.

Ai medesimi uffici si raccomanda di tenere presenti le disposizioni contenute nell'art. 636 delle istruzioni sul servizio del tesoro, riguardanti la compilazione e l'invio dei conti dei buoni e dei vaglia del tesoro nonchè quelle contenute nella circolare litografata 30 giugno 1900, n. 47959-19223, con la quale si stabiliva che i prospetti mod. 89-*A* e 89-*B* delle variazioni avvenute nel debito vitalizio nel mese di giugno non debbano essere spediti avanti il 5 luglio, salvo il caso che si trovasse sull'elenco di accompagnamento dei ruoli di nuova iscrizione l'indicazione: *ultimo dell'esercizio.*

VII.

Si fa presente infine a tutti gli uffici, che hanno in consegna mobili di proprietà dello Stato, l'obbligo di trasmettere, alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, i prospetti annuali delle variazioni avvenute nei mobili stessi non più tardi del 5 agosto prossimo, anche se negativi.

Roma, addì 9 giugno 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 129

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	122 51	Belgio	120 98
Londra	123 054	Olanda	10 16
Svizzera	491 85	Pesos oro (argentino)	22 95
Spagna	369 92	Pesos carta (argent.)	10 15
Berlino	6 02	New-York	25 317
Vienna (Shilling)	3 62	Russia	126 75
Praga	75 25	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	25 26	Budapest	0 036
Romania	11 85	Oro	488 50

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 75
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	49 65
	5.00 % netto	97 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 375

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine del concorso a 30 posti di vice-segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1925, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 30 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto l'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso anzidetto e la data di inizio degli esami scritti sono rispettivamente prorogati al 22 giugno e 1° luglio 1925.

Al presente concorso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 20 del decreto Reale 8 maggio 1924, n. 843.

Roma, addì 10 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 4 assegni per perfezionarsi negli studi presso un istituto nazionale di istruzione superiore per l'anno accademico 1925-26.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a 4 assegni di L. 6000 ciascuno per perfezionarsi negli studi presso un istituto nazionale di istruzione superiore per l'anno accademico 1925-26 e da conferirsi uno per ciascuna delle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea in una università o in un istituto di istruzione superiore dipendente da questo Ministero (compresi per la facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria) da non oltre quattro anni computabili alla data della scadenza del concorso.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non più tardi del 31 luglio 1925

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie originali stampate o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi. da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera di perfezionarsi. Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma a parità di merito tra due o più candidati, sarà data preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) facoltà di giurisprudenza: diritto romano, procedura civile;

b) facoltà di medicina e chirurgia: fisiologia, patologia generale;

c) facoltà di lettere e filosofia: filologia classica, storia moderna;

d) facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: chimica.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi o le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a 5 assegni per perfezionarsi negli studi presso un istituto estero di istruzione superiore, per l'anno accademico 1925-26.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a 5 assegni per perfezionarsi negli studi presso un istituto estero d'istruzione superiore per l'anno accademico 1925-26 e da conferirsi uno per ciascuna delle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e uno per le scuole d'ingegneria

L'importo di ciascun assegno sarà uguale a quello di perfezionamento all'interno, cioè di L. 6000 aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 8000

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una università o in un istituto d'istruzione superiore dipendente da questo Ministero (compresi per la facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale) da non oltre quattro anni computati alla scadenza del concorso

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non più tardi del 31 luglio 1925.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie a stampa o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati Nell'istanza dovrà essere indicato l'esatto domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera di perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) facoltà di giurisprudenza: diritto romano, procedura civile;

b) facoltà di medicina e chirurgia: fisiologia, patologia generale,

c) facoltà di lettere e filosofia: filologia classica, storia moderna;

d) facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: chimica;

e) scuole d'ingegneria: elettrotecnica

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi o le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1925.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso pubblico a sei posti di allievo ispettore in prova fra laureati in medicina e chirurgia nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie Stato (Servizio Personale e Affari Generali) del 4 maggio 1925, numero P. A. G. 410-24-66834;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1) L'Amministrazione Ferrovie Stato per i bisogni dei servizi sanitari dell'Amministrazione stessa, è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, da tenersi fra laureati in medicina e chirurgia che si trovino in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'unito avviso programma.

2) Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato a sensi dei quadri di classificazione approvati con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di L. 10900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie Stato.

Roma, 18 maggio 1925.

Il Ministro: CIANO.

Programma di concorso.

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in medicina e chirurgia, a 6 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i bisogni degli ispettorati sanitari alla periferia (Roma esclusa).

1) Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 6 luglio 1925, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma piazza della Croce Rossa la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3 in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso

programma. Tale limite è portato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare in zona di operazioni durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 per non meno di sei mesi.

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici, anche se non regnicolo.

c) certificato rilasciato dall'ufficio del Casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di aver tenuta buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Università del Regno o nel Regio Istituto di Studi superiori di Firenze;

h) certificati delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università o del R. Istituto sopra indicato ed in quelli generali di laurea;

i) certificati comprovanti l'esercizio pratico medico-chirurgico o il servizio in uno ospedale o la frequenza di corsi di perfezionamento per non meno di due anni dopo ottenuta la laurea;

l) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere; opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domada.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui al Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) ad *i*) incluso potrà determinare l'esclusione dal Concorso.

I concorrenti che avranno superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalla competente Autorità, comprovare il periodo di tempo passato in zona di operazioni.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative al posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2) I concorrenti dovranno indicare nella domanda se intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca).

3) La Direzione Generale assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso riconosce il possesso dei requisiti e giudica, con provvedimento definitivo e insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4) Gli esami scritti ed orali pei concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5) La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale sarà costituita: da un Funzionario delle FF. SS. di grado non inferiore al primo, che ne avrà la presidenza; dal Capo dell'Ufficio Centrale Sanitario delle FF. SS., da due medici consulenti dell'Amministrazione delle FF. SS., da un Funzionario dell'Ufficio Centrale Sanitario delle FF. SS. di grado non inferiore al secondo.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, sono aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6) La Commissione ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7) Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8) Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami, sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, la esclusione sarà deliberata dal Commissario presente.

9) Le prove di esami obbligatorie saranno scritte ed orali e consisteranno:

in una prova scritta di medicina,
in una prova scritta di chirurgia;
in una prova orale sulle materie seguenti:

a) Patologia e clinica medica e chirurgica;

b) Igiene e polizia sanitaria;

c) Legislazione e organizzazione sanitaria generale dello Stato e speciale delle Ferrovie e sulle Assicurazioni Sociali.

La prova orale di cui alle lettere *b*) e *c*) sarà limitata ai temi seguenti:

Igiene: Criteri di profilassi generale delle malattie infettive - Profilassi internazionale. — Pratica delle disinfezioni: Stabilimenti per disinfezione e disinfezione a domicilio — Profilassi delle seguenti malattie infettive: tubercolosi, tetano, sifilide, influenza, vaiuolo, tifo addominale, tifo esantematico, colera, peste, malaria, scabbia, tigna, rabbia.

Alcoolismo, saturnismo, intossicazione da ossido di carbonio.

Igiene dell'alimentazione.

Igiene delle acque.

Igiene delle abitazioni.

Igiene ferroviaria.

Legislazione: Disposizioni del Codice penale relativo ai reati contro la sanità e la alimentazione pubblica

Principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficienza pubblica e in quelle sugli alienati e i manicomi.

Testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. D. 1 agosto 1907,

n. 636, Regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45

Legge e Regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro e risoluzioni di quesiti medico-legali relativi agli infortuni.

Leggi costitutive dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (Legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni).

Regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato (Decreto Ministeriale 95161 del 31 dicembre 1913 e successive modificazioni).

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

10) Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni Commissario dispone di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Per l'assegnazione di voti a ciascuna prova facoltativa ed ai titoli i Commissari disporranno rispettivamente di 4 e di 10 punti. Tali assegnazioni per altro non profitteranno che ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

11) La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido od orfano di guerra, o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia figlio di invalido di guerra; o che sia insignito di medaglia al valore militare; o di altra attestazione speciale di merito di guerra; o che abbia prestato servizio militare come combattente; o che abbia già prestato servizio lodevole nell'amministrazione delle FF. SS in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età (art. 30 del Regolamento del personale approvato con il Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

12) I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati allievi ispettori in prova pei servizi sanitari dell'Amministrazione FF SS. con lo stipendio annuo lordo di L. 10900 oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e l'indennità di caro viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui saranno stati assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13) L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

L'Amministrazione si riserba la facoltà, per i posti di allievo ispettore pei servizi sanitari dell'Amministrazione che si rendessero vacanti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, di coprirli, seguendo sempre l'ordine della graduatoria, con concorrenti dichiarati idonei, sempre quando mantengano i requisiti richiesti ed esibiscano i certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del numero 2 del presente avviso con data non anteriore di 30 giorni al mese nel quale i concorrenti siano invitati a prestare servizio.

14) Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15) Per i viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di Navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 12 della graduatoria di merito

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario lo apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, allo esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati fra i primi 12 le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 28 maggio 1925.

Il Ministro: CIANO

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(Servizio Personale e Affari Generali)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso programma in data . . . . per il concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà soggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere dovrà fare analoga richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese o tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO

Direzione Generale

Servizio Personale e Affari Generali

Al Sig. Dott. . . . .

. . . .

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.